



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO MONOPOLI

Largo Fontanelle, 12/A - 70043 - MONOPOLI (BA) - Tel. 080 9303105
<http://www.guardiacostiera.gov.it/monopoli/Pages/ordinanze.aspx> - e-mail: cp-monopoli@pec.mit.gov.it

ORDINANZA n. 09/2019

Il Tenente di Vascello (CP) sottoscritto, Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Monopoli,

- VISTO** l'articolo 141 punto 6 del D.P.R. 08 novembre 1991, n. 435 inerente l'approvazione del "Regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare" il quale prevede che "La compensazione delle bussole magnetiche di bordo deve essere effettuata da persone particolarmente competenti, autorizzate dall'Autorità Marittima.";
- VISTO** l'articolo 7 del Decreto 29 settembre 1999, n. 388 dell'allora Ministero dei Trasporti e della Navigazione dal titolo "Regolamento recante norme per l'individuazione delle caratteristiche, i requisiti, le modalità per l'installazione a bordo delle bussole magnetiche, da utilizzare esclusivamente sulle unità da diporto" in quale prevede che "in occasione della prima installazione a bordo, le bussole magnetiche devono essere compensate da persone competenti autorizzate dall'Autorità Marittima.";
- VISTO** l'articolo 27 punto 2 del Decreto 05 agosto 2002, n. 218 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti dal titolo "Regolamento di sicurezza per le navi abilitate alla pesca costiera" in quale prevede che "La compensazione delle bussole magnetiche di bordo deve essere effettuata da persone competenti, autorizzate dall'Autorità Marittima.";
- VISTA** la Circolare del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto, Titolo: Sicurezza della Navigazione – Serie Generale n. 48 del 27 gennaio 2004 che ha abrogato la Circolare del Ministero delle Comunicazioni – Direzione Generale della Marina Mercantile, Polizia della Navigazione Serie I, n. 23 del 30 giugno 1932 contenente la disciplina dell'attività di compensatore di bussola;
- VISTO** il dispaccio prot. n. DEM/3/SP01100 in data 26 novembre 1999 dell'allora Ministero dei Trasporti e della Navigazione, il quale stabilisce che i soggetti esercitanti le "attività professionali specificatamente regolamentate e suscettibili di essere svolte in più porti nazionali" non debbano essere iscritti in alcun registro tenuto dall'Autorità Marittima o Portuale;
- VISTA** la Circolare del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto – Reparto 6 – Ufficio II – Sezione 1^a, Titolo Sicurezza della Navigazione Serie Generale n. 101/2014 in data 17 febbraio 2014;
- VISTO** il dispaccio prot. n. 12615 del 10 maggio 2018 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Direzione Generale per la Vigilanza sulle Autorità Portuali, le infrastrutture portuali ed il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne, relativamente alle tariffe da applicarsi dal perito compensatore di bussola;

VISTE le disposizioni per l'accertamento della particolare competenza da parte dei "Compensatori di Bussola", emanate dall'allora Ministero delle Comunicazioni – Direzione Generale della Marina Mercantile, con foglio d'ordini 10 maggio 1928, art. 1;

RITENUTO necessario disciplinare l'attività di "compensatore di bussola" all'interno del Circondario Marittimo di Ortona;

VISTI gli articoli 17, 30, 81 e 1231 del Codice della Navigazione e l'articolo 59 del relativo Regolamento di esecuzione.

ORDINA

ARTICOLO 1 DISPOSIZIONI GENERALI

Coloro che intendano esercitare l'attività di "compensatore di bussole" nei porti e approdi ricadenti nell'ambito della giurisdizione del Circondario Marittimo di Monopoli, devono essere muniti di autorizzazione rilasciata a seguito dell'accertamento dei requisiti previsti dagli articoli che seguono così come individuati dalla Circolare del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto – Reparto 6 – Ufficio II – Sezione 1^a, Titolo Sicurezza della Navigazione Serie Generale n. 101/2014 in data 17 febbraio 2014.

L'attività di compensazione bussola deve essere prestata in regime di libero mercato in aderenza ai principi comunitari di libera concorrenza nonché in ossequio alla vigente normativa nazionale in materia di servizi professionali.

ARTICOLO 2 REQUISITI DI RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE

Per ottenere l'autorizzazione occorre presentare un'apposita istanza in carta legale, del valore corrente, dalla quale si evincano le generalità complete del richiedente e corredata dalla documentazione comprovante i seguenti requisiti:

- a) Cittadinanza Italiana o di altri Stati dell'Unione Europea. Sono equiparati i cittadini extracomunitari che hanno regolarizzato la loro posizione ai sensi del Testo Unico di cui al Decreto Legislativo n. 286 del 25 luglio 1998;
- b) Titolo professionale marittimo di Capitano di Lungo Corso o di Capitano Superiore di Lungo Corso o abilitazione STCW-95 per Comandante su navi di stazza lorda pari o superiore a 3000 GT ovvero certificazione rilasciata dall'università dalla quale risulti che l'interessato abbia conseguito un diploma di laurea che nell'iter formativo abbia previsto il superamento di esame relativo al magnetismo terrestre e navale (sono esclusi nozioni e/o principi di magnetismo terrestre);
- c) Documentazione dalla quale si evinca che il richiedente abbia eseguito, in affiancamento ad un compensatore di bussole già autorizzato, almeno 10 compensazioni;
- d) Iscrizione nel ruolo dei periti ed esperti – ai sensi del R.D. 20 settembre 1934 n. 2011 e del D.M. 29 dicembre 1979 – della Camera di Commercio in categoria attinente allo svolgimento dell'attività di verifiche e compensazione di bussole;
- e) Non avere procedimenti penali pendenti e non essere stato condannato per un delitto punibile con pena non inferiore a tre anni di reclusione, oppure per contrabbando, truffa, furto, appropriazione indebita, ricettazione o per un delitto contro la fede pubblica, salvo che sia intervenuta la riabilitazione.

Il possesso dei requisiti di cui sopra può essere autocertificato secondo i limiti e le modalità previste dalla normativa in vigore in materia di dichiarazione sostitutiva di certificazione.

ARTICOLO 3 REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE

L'autorizzazione ad esercitare l'attività di "compensatore di bussole" decade e sarà ritirata a cura dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Monopoli nei seguenti casi:

- a) Decesso dell'autorizzato;
- b) Rinuncia espressa;
- c) Pensionamento;
- d) Perdita dei requisiti di cui all'articolo 2 lettere a) ed e).

ARTICOLO 4 ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' DI COMPENSATORE DI BUSSOLE CON AUTORIZZAZIONE GIA' RILASCIATA DA ALTRA AUTORITA' MARITTIMA

I titolari di autorizzazione all'esercizio dell'attività di "compensatore di bussole", rilasciata da altra Autorità Marittima in aderenza alla Circolare del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto – Reparto 6 – Ufficio II – Sezione 1^a, Titolo Sicurezza della Navigazione Serie Generale n. 101/2014 in data 17 febbraio 2014 possono esercitare l'attività di compensatore anche nel Circondario Marittimo di Monopoli previa esibizione di copia dell'autorizzazione in parola all'Ufficio Circondariale Marittimo di Monopoli prima dell'effettuazione della prestazione professionale.

Quanto sopra risulta necessario per consentire l'apposizione del visto sulle tabelle di deviazione delle bussole da parte dell'Autorità Marittima.

ARTICOLO 5 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. n. 196 del 30 Giugno 2003, si informa che il conferimento dei dati personali forniti con l'istanza di cui sopra, ha natura obbligatoria essendo necessario al fine di consentire all'Autorità Marittima di accertare la sussistenza dei requisiti necessari al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di "compensatore di bussole".

Gli stessi dati verranno trattati esclusivamente per le finalità connesse allo svolgimento del procedimento che verrà avviato e sarà finalizzato al solo scopo di effettuare le opportune verifiche d'ufficio, ai sensi dell'articolo 19 della Legge 7 Agosto 1990, n. 241, per accertare la sussistenza dei presupposti e dei requisiti di legge, richiesti per svolgere l'attività dichiarata. In fase di trattamento gli stessi dati saranno eventualmente comunicati e diffusi, necessariamente in forma personale e non anonima o in altre forme differenti, verso altri soggetti pubblici tenuti per legge a trattare tali informazioni.

Si informa inoltre che l'istante a tal fine è titolare dei diritti di cui all'articolo 7 del citato Decreto Legislativo.

Il Titolare del trattamento dei dati è l'Ufficio Circondariale Marittimo di Monopoli.

ARTICOLO 6 NORME FINALI E PUBBLICITA'

La presente Ordinanza entra in vigore con decorrenza immediata.

E' fatto obbligo a chiunque di osservare e far osservare la presente Ordinanza, pubblicata all'albo della Capitaneria di Porto di Ortona, la cui diffusione sarà assicurata mediante l'inserimento nel sito web <http://www.monopoli.guardiacostiera.it> nella sezione "ordinanze"

Monopoli, 12.04.2019

**IL COMANDANTE
T.V.(CP) Matteo ORSOLINI**

Firma autografa sostituita da indicazione a stampa ai sensi
dell'art. 3, comma 2, del D. Lgs. 39/1993

Bollo nella
misura vigente



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO
MONOPOLI

Largo Fontanelle, 12/A - 70043 - MONOPOLI (BA) - Tel. 080 9303105
<http://www.guardiacostiera.gov.it/monopoli/Pages/ordinanze.aspx> - e-mail: cp-monopoli@pec.mit.gov.it

AUTORIZZAZIONE n. ____/____

VISTO il D.P.R. 08 novembre 1991, n. 435 che all'articolo 141.6 sancisce che "La compensazione delle bussole magnetiche di bordo deve essere effettuata da persone particolarmente competenti, autorizzate dall'Autorità Marittima.";

VISTO il Decreto Ministeriale 29 settembre 1999, n. 388 che all'articolo 7 stabilisce che "in occasione della prima installazione a bordo, le bussole magnetiche devono essere compensate da persone competenti autorizzate dall'Autorità Marittima.";

VISTO il Decreto 05 agosto 2002, n. 218 che all'articolo 27.2 recita "La compensazione delle bussole magnetiche di bordo deve essere effettuata da persone competenti, autorizzate dall'Autorità Marittima.";

VISTA l'istanza in data _____ con la quale il Signor _____, nato a _____, il _____ e residente in _____ alla via _____, Cod. Fiscale _____ chiede di esercitare l'attività di compensatore di bussole;

VISTA la Circolare Titolo "Sicurezza della Navigazione" - Serie Generale n. 101/2014 in data 17 febbraio 2014 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto la quale ha stabilito i requisiti per esercitare l'attività di compensatore di bussole;

CONSIDERATO CHE il Signor _____ è in possesso dei requisiti di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) della Circolare appena citata;

SI AUTORIZZA

IL SIGNOR _____ AD ESERCITARE L'ATTIVITA' DI COMPENSATORE DI BUSSOLE.

Monopoli, _____

IL COMANDANTE